

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge tra:

Moscatelli Scavi snc con sede in 42034 Casina (RE), Via Maria del Rio n. 21 C.F. e P.IVA 02266460357, in persona del legale rappresentante, Moscatelli Oscar, di seguito indicata anche come **Committente e**

ZANNONI NELLO (impresa individuale), con sede legale in 42020 Quattro Castella (RE), Via G. Di Vittorio n.26, P.IVA 02745360350 Cod. Fiscale ZNNNLL73C08H223T, di seguito denominata **Il subappaltatore**

Premesso che

- 1) La Committente ha ricevuto in via esclusiva da **Parchi Emilia Centrale Via Tamburù 10, 41027 Pievepelago Mo l'appalto per la sistemazione di sentiero di collegamento Via Franchetti , Tana della Mussina, Castello di Borzano in Comune di Albinea.**
- 2) La committente intende subappaltare le opere al subappaltatore, che si è dichiarato disponibile;
- 3) Il subappaltatore ha maturato specifica professionalità nel settore disponendo di mezzi idonei allo scopo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

La Committente affida in via esclusiva al subappaltatore, che accetta, di effettuare le seguenti attività:

a) lavori di pulizia e taglio della vegetazione infestante con decespugliatore e motosega, realizzazione opere in legno.

Il subappaltatore accetta l'incarico di cui sopra e si impegna ad eseguire tali opere in maniera puntuale e diligente nei termini e con le modalità richieste dal Committente e pattuiti tra le parti. Il subappaltatore garantisce l'esatto e puntuale adempimento delle opere oggetto del presente contratto.

ART.2 ONERI A CARICO DELLA DITTA IL SUBAPPALTATORE

L' Il subappaltatore dovrà:

- operare senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti della Committente, ma coordinerà le attività con i programmi aziendali di quest'ultima.
- impegnarsi ad effettuare le operazioni oggetto del presente contratto di appalto sotto la propria diretta responsabilità, impegnandosi ad adottare tutte le misure e cautele necessarie al fine di evitare infortuni sul lavoro propri e a terzi.
- Garantire l'esecuzione delle opere in modo idoneo e corretto.
- Non introdurre in azienda attrezzature non a norma di legge e materiali/sostanze che possono immettere all'interno dei luoghi di lavoro pericoli non preesistenti.
- Comunicare – entro al massimo un'ora dall'evento - qualunque disservizio o inconveniente si dovesse verificare, con obbligo di attivarsi senza alcun indugio.
- Curare, in via esclusiva, la direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori oggetto del presente accordo. Tali compiti graveranno sul subappaltatore.
- Effettuare le lavorazioni di sua competenza con la piena osservanza delle norme e prescrizioni di sicurezza stabilite dai D.Lgs. n. 81/2008, 164/56 e n.494/96 e tutte le altre leggi in materia.

Le parti provvederanno a consegnarsi reciprocamente per le lavorazioni che si affideranno i rispettivi piani di valutazione dei rischi e la documentazione relativa a eventuali procedure connesse all'esercizio dell'attività da svolgere, documenti i quali allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale. Rimane inteso l'obbligo dell'utilizzo dei DPI per a carico del subappaltatore, se sfornito di D.P.I. non potrà accedere all'impianto. Il mancato allontanamento sarà considerato inadempimento grave agli obblighi contrattuali.

ART.3 ALTRI OBBLIGHI DELLA DITTA IL SUBAPPALTATORE

Il subappaltatore dovrà:

- essere dotato di una propria divisa;
- essere in possesso di tutti i D.P.I. necessari all'espletamento delle proprie mansioni;
- possedere un cartellino identificatore sul quale sarà riportato: la regione sociale dell'azienda a cui appartiene, nome/cognome, n. matricola, e fotografia;
- dovranno essere utilizzate le procedure di ingresso/riconoscimento in essere presso lo stabilimento.

Nell'esecuzione dei lavori il subappaltatore deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti, o che venissero emanate, in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione incendi, nonché alle disposizioni particolari emanate in merito all'interno degli stabilimenti anche parzialmente operativi. Il subappaltatore deve rendersi edotto dei rischi specifici connessi con i lavori oggetto del Contratto, nonché dei rischi specifici connessi alle attività svolte ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, nonché delle altre Leggi vigenti in materia e sollevare la Committente da responsabilità per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le proprie maestranze, così per i danni che, per causa o colpa di dette maestranze, potessero derivare a terzi; conseguentemente, il subappaltatore deve predisporre tutti i mezzi di protezione e prevenzione, individuali e collettivi, necessari e opportuni per evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone e cose durante l'esecuzione dei lavori. Il subappaltatore trasmetterà alla Committente il piano di sicurezza relativo alle lavorazioni oggetto del Contratto, sottoscritto dal medesimo e dal Responsabile contrattuale del subappaltatore prima dell'inizio delle lavorazioni. Detto piano andrà a far parte integrante e sostanziale del piano Generale di Sicurezza, sarà conservato dalla Committente a disposizione delle preposte autorità e sarà vincolante per lo sviluppo delle lavorazioni oggetto del Contratto. La Committente ha in ogni momento il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici preposti a tali compiti (ISPESL, USL, ecc.) o a terzi di propria fiducia. Il subappaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla Committente di ogni infortunio avvenuto, precisando circostanze e modalità, nonché ad aggiornare la Committente stessa circa le condizioni degli infortunati e gli sviluppi degli accertamenti e delle indagini.

Il subappaltatore – contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere appaltate - dovrà inviare alla committente le copie dei seguenti documenti:

- a) apertura posizione INPS;
- b) segnalazione all'INPS di apertura della posizione;
- c) denuncia di esercizio all'INAIL relativa alla tipologia del lavoro affidato;
- d) consegna modello D.U.R.C. in originale, rilasciato in data non anteriore di 30 giorni rispetto alla data di inizio delle opere.

Il subappaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in vigore. Il subappaltatore, a semplice richiesta della Committente, dovrà dimostrare di aver adempiuto a quanto previsto nel presente articolo e dovrà, comunque, permettere alla Committente di effettuare tutte le verifiche che quest'ultima riterrà opportune. Il subappaltatore, inoltre, dovrà consegnare alla ditta committente, oltre a quanto già previsto dal presente contratto, la seguente documentazione:

- fotocopia iscrizione C.C.I.A.A.;
- fotocopia versamenti INPS (con attestazione di pagamento dell'istituto di credito o delle poste);
- fotocopia versamento premio INAIL (acconto e saldo);
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante (se extracomunitario copia del permesso di soggiorno);
- autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche di inesistenza di cause di sospensione od interdittive a carico dell'azienda e degli amministratori ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08;
- autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche, attestante l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 comma 5 D. Lgs. 81/08 debitamente annullata con timbro postale;
- elenco delle attrezzature e delle macchine utilizzate;

- copia dei Manuali d'uso e manutenzione di tutte le attrezzature targate "CE";
 - piano di manutenzione dei macchinari e delle attrezzature impiegate;
 - in sola visione: libretti e verbali delle ultime verifiche periodiche degli impianti di sollevamento, libretti ponteggi, trabattelli ecc. da utilizzarsi;
 - in visione: schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate;
 - scheda riepilogativa dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate, dedotti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08. E' richiesta altresì eventuale relazione con rilievi fonometrici o autocertificazione ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche;
 - documento di valutazione rischio vibrazioni in base al disposto del D.Lgs. 81/08;
- Comunque il subappaltatore, anche ai sensi dell'art. 18 comma 7 Legge 19/03/1990 n° 55 e successive modifiche, dovrà inviare mensilmente alla ditta committente la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In mancanza la ditta committente potrà sospendere, fino alla presentazione della predetta documentazione, il pagamento di qualsivoglia emolumento, per qualsiasi ragione spettante al subappaltatore. In caso di inadempienza, comunque accertata o denunciata all'Ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato del Lavoro, la Committente effettuerà, sull'importo dei corrispettivi ancora da corrispondere, un'ulteriore trattenuta del 25 (venticinque) % da restituire quando il subappaltatore avrà fornito la prova dell'avvenuta regolarizzazione dei propri obblighi in materia assicurativa. Qualora gli importi così trattenuti non fossero sufficienti a coprire l'intero debito del subappaltatore, ovvero qualora l'inadempienza di quest'ultima venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione. Sulle somme trattenute non matureranno interessi di sorta.
- In caso di violazione dei suddetti adempimenti, la Committente potrà decidere di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C. il contratto, e a richiedere il risarcimento dei danni ai sensi, fatta salva ogni ulteriore azione compresa la sospensione e trattenuta di ogni pagamento, l'escussione delle garanzie contrattuali o risarcimento delle spese e dei danni subiti e subenti, dalla Committente e/o da terzi. In ogni caso di inadempimento (anche parziale o temporaneo), anche solo unilateralmente ritenuto sussistente dalla Committente e, comunque, anche non necessariamente connotato da gravità, agli obblighi previsti nel presente articolo la Committente, a propria discrezione, potrà:
- b) esercitare la facoltà di risolvere il contratto stipulato per esclusivo inadempimento del subappaltatore ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 cod. civ. atteso il carattere essenziale e determinate che per la Committente assume l'adempimento pieno, completo, tempestivo ed incondizionato degli obblighi di cui al presente articolo e, quindi, dovendosi intendere assunti detti obblighi sotto l'espressa comminatoria della sanzione della risoluzione del contratto ai sensi del suddetto art. 1456 cod. civ.

ART. 4 AMMONTARE E DURATA DEGLI INTERVENTI

I lavori affidati al subappaltatore dalla Committente andranno dal **31/08/2026** sino al **15/10/2026** e saranno contabilizzati e fatturati dal subappaltatore a corpo in **€ 4.000,00** salvo variazioni in corso d'opera, **da fatturarsi a cadenza mensile** salvo che vi siano state **contestazioni, eccezioni o inadempienze delle parti**. I pagamenti avverranno entro **30** giorni dalla presentazione della fattura. **La ditta subappaltatrice rinuncia al pagamento diretto dalla stazione appaltante.**

Le parti si danno atto che il corrispettivo pattuito tiene anche conto, forfettariamente e presuntivamente, delle spese che il subappaltatore deve sostenere per attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa, nonché di ogni altra spesa inerente la gestione oggetto del presente contratto.

Nel prezzo pattuito sono compresi tutti gli eventuali maggiori costi e/o oneri, che possono a qualsiasi titolo insorgere, anche in conseguenza di variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori, dovute sia a cause naturali, che ambientali, anche se non espressamente valutate all'atto della stipula del presente contratto o non espressamente indicate dallo stesso, anche in deroga al disposto dell'art. 1664 del C.C. Il prezzo contrattualmente definito è proposto ed accettato dal subappaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da

svolgere, in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire. Per la determinazione del compenso per l'esecuzione di opere che non siano comprese nell'elenco prezzi, le parti concorderanno, prima dell'esecuzione i nuovi prezzi, che vincoleranno la Committente solo se da questa accettati per iscritto. Per volontà delle parti il presente è un contratto aleatorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del C.C. ed i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e non soggetti ad alcuna revisione. Il subappaltatore e dichiara di ritenere congrui e remunerativi i prezzi stabiliti nel presente contratto e, sin da ora, rinuncia espressamente ad avanzare, anche in futuro, qualsiasi pretesa di revisione e/o aumento per qualsivoglia titolo e/o causale e ciò anche in deroga agli artt. 1467 e 1664 del C.C. per tutta la durata del contratto, dando atto che, nel determinare il corrispettivo delle forniture si è tenuto conto anche di imprevedibili cause determinanti una maggiore onerosità delle prestazioni.

ART . 5 DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto avrà inizio il **31/08/2026** e **terminerà il 15/10/2026**.

Il presente contratto si risolverà di diritto qualora il subappaltatore venisse a trovarsi in stato di insolvenza o fossero sottoposte a procedure concorsuali.

ART . 6 RESPONSABILITA' PER DANNI

Il subappaltatore risponderà, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per i danni che dovessero essere da lui arrecati, sia che tali danni colpiscano cose e/o persone della Committente sia che colpiscano terzi e/o cose di terzi indipendentemente dal fatto che questi esplicino o meno attività lavorativa all'interno dei locali dati in comando.

ART . 7 NORME ANTINFORTUNISTICHE

Il subappaltatore ha verificato che le aree di lavoro in cui andrà ad operare sono in perfette condizioni di sicurezza.

Il subappaltatore si assume l'obbligo di osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti imposte dalla natura dei lavori, nel pieno ed assoluto rispetto delle attuali norme antinfortunistiche. Nell'espletamento delle prestazioni di cui al contratto in oggetto, il subappaltatore dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali e di tutte le attrezzature e apparecchiature richieste dalle vigenti norme antinfortunistiche per il lavoro svolto, nel particolare ambiente di lavoro, sollevando la ditta Committente da ogni responsabilità in caso di eventuali inosservanze.

ART. 8 ASSICURAZIONE

Il subappaltatore dovrà dotarsi di una propria assicurazione RCT e RCO con massimale unico per sinistro pari a € 500 stipulata con una primaria compagnia di assicurazioni, che copra i danni a persone – incluso il personale della Committente - a soggetti terzi, ai mezzi, allo stabile o a quant'altro di proprietà della Committente o di terzi.

Il subappaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali e previdenziali derivanti dalla legislazione attuale e da eventuali sue modifiche, dai contratti collettivi nazionali, dagli accordi integrativi locali in vigore. L'inadempienza di ciò giustificherà la Committente alla risoluzione del contratto ed alla richiesta degli eventuali danni recati.

ART . 9 SUBAPPALTI

Lavori e/o prestazioni di cui al presente contratto non sono cedibili in subappalto.

Nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni suddette il presente contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti per le eventuali violazioni, da parte del subappaltatore, delle norme di legge vigenti.

ART . 10 ACCERTAMENTI

La Committente si riserva ogni facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del subappaltatore degli obblighi di cui al presente contratto.

Tale attività di accertamento dovrà essere effettuata nel normale orario di lavoro del subappaltatore e non dovrà in alcun modo ostacolare l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

ART . 11 RISOLUZIONE CONTRATTO-SOSPENSIONE LAVORI

La violazione degli obblighi ai punti da 1 a 11, compresi, da parte di un contraente deve considerarsi quale grave inadempimento e darà alla controparte la facoltà di risolvere, con effetto

Le Imprese firmatarie del contratto di subappalto dichiarano di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente all'autorizzazione al subappalto, informazioni interdittive, del Decreto Legislativo n. 159/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012 n. 218.

Le Imprese dichiarano di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la revoca dell'autorizzazione al subappalto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

ART. 15 ACCORDO DI RISERVATEZZA

Ai fini del presente contratto sono da ritenersi "Informazioni Riservate":

- Ogni informazione commerciale relativa alla Committente che ai fornitori o clienti ultimi di Il subappaltatore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) nomi dei clienti o informazioni sufficienti alla loro identificazione da parte di soggetti edotti sul mercato.

- b) zone geografiche di interesse economico.

- c) tipo di business perseguito sia della Committente che dei propri clienti, siano questi acquisiti o target.

- d) quantità e tipologie di materiali acquistati, prototipati o preventivati.

- e) prezzi e sconti sul mercato finale applicati dalla Committente.

- f) strategie di mercato perseguite dalla Committente o dai propri clienti.

- g) servizio e qualità offerta dalla Committente.

- h) ogni informazione tecnica che la Committente fornisce ai propri clienti sia nel tipo che nel contenuto.

- i) problemi tecnici/commerciali generali riscontrati dalla Committente sul mercato.

- j) problemi ed inconvenienti con materiali della Committente o di terzi dei quali la Committente sia venuta a conoscenza diretta o indiretta.

- k) ogni informazione che la Committente reperisce sul mercato e decide di condividere al fine di perseguire l'interesse comune.

- Ogni informazione aziendale relativa sia alla Committente ed i propri collaboratori che ai clienti ultimi della Committente quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) nomi e quantità di dipendenti e collaboratori.

- b) tipologia di collaborazioni della Committente con terzi.

- c) legami con i clienti, formali ed informali.

- d) struttura manageriale.

- e) struttura di finanziamento.

- f) capienza finanziaria.

- g) nomi di altri fornitori.

- h) natura e struttura dei rapporti commerciali dell' Il subappaltatore con i propri fornitori.

- i) materiali acquisiti da altri fornitori.

- j) relazioni economiche con altri soggetti.

- k) quantità e tipologia di merci immagazzinate.

- l) ogni informazione relativa alla presenza, natura e tipologia di altri business accessori intrapresi dalla Committente o a titolo personale da ciascuno dei collaboratori della Committente.

- Ogni informazione relativa al rapporto instaurato tra le parti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) dettagli in merito alla natura della collaborazione.

- b) data di inizio della collaborazione.

Inoltre, il Committente potrà risolvere il contratto in tutti i casi di inadempimento da parte del subappaltatore degli obblighi contrattuali. In particolare la risoluzione opererà di pieno diritto ai sensi dell'Art. 1456 c.c., con la semplice comunicazione del Committente al subappaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- per assoggettamento del subappaltatore a procedure concorsuali, ovvero per cessazione dell'attività di Il subappaltatore o qualunque altra situazione equivalente;
- cessione totale o parziale del presente contratto;
- a causa di frode e grave negligenza nell'esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore;
- causa di gravi ritardi sul programma dei lavori concordato, causati dal subappaltatore e tali da compromettere la buona riuscita dell'opera, ovvero il compimento delle opere nei termini prefissati;
- causa di inadempienza ed inosservanza, da parte del subappaltatore, delle prescrizioni impartite dalla Committente in materia di condotta dei lavori, di contabilità, di specifiche tecniche e di applicazione del piano qualità della commessa;
- a causa di sospensioni dei lavori, da parte del subappaltatore, non autorizzate dalla Committente;
- causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle forniture in opera, in caso di pendenza di contestazioni giudiziarie o arbitrali;

Avvenuta la risoluzione del contratto, il subappaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano. Il subappaltatore dichiara altresì di rinunciare ad avvalersi della tutela possessoria cautelare, di provvedimenti di urgenza o di eccezioni di sua competenza in qualità di detentore (o codetentore) dell'area di esecuzione delle opere oggetto del contratto e si impegna a rilasciare immediatamente i beni sui quali sono in corso l'esecuzione delle opere libere da persone e cose e nella disponibilità della Committente.

La risoluzione avrà effetto dalla data in cui uno dei contraenti avrà provveduto a notificare all'altra tale intendimento tramite l'invio di raccomandata a.r. nella quale indichi con chiarezza ed univocità le condizioni e le ragioni di fatto che consentano la risoluzione unilaterale del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto spetterà all' Il subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori eseguiti.

ART . 12 Risoluzione delle controversie

Ogni controversia, di qualunque natura, tra la Committente ed Il subappaltatore che non sia stato possibile risolvere in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione dei lavori, relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente, il Foro di Reggio Emilia.

ART . 13 PATTO DI NON CONCORRENZA SUI DIPENDENTI

La Committente in virtù delle specifiche competenze tecniche e professionali che riconosce ai dipendenti della ditta Il subappaltatore si impegna a non formulare e stipulare contratto di lavoro con i dipendenti del subappaltatore riconoscendo sin da ora che tale condotta integrerebbe atto di concorrenza sleale e sviamento illecito dei dipendenti.

Art. 14. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, relativo al subappalto di parte dei lavori di **sistemazione di sentiero di collegamento Via Franchetti , Tana della Mussina, Castello di Borzano in Comune di Albinea** il cui contratto principale è stato sottoscritto con **Parchi Emilia Centrale Via Tamburù 10, 41027 Pievepelago Mo** identificato con il **CUP:D31G24000040006** , assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii .A questo proposito, il Signor **ZANNONI NELLO** in qualità di legale rappresentante (o altro titolo), della Ditta **ZANNONI NELLO** (subappaltatrice), comunica che il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata Legge è il seguente **IT46F0103066250000004169893** La parte, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

c) tipologia di cooperazione tecnica e commerciale.

d) ogni informazione sulla collaborazione che, fornita a terzi, possa risultare pregiudizievole alla continuazione del rapporto o che comporti riduzione del business della Committente.

- Ogni informazione tecnica relativa ai prodotti sviluppati dalla Committente, su specifica, disegno o indicazione della Committente oppure materiali di terzi sviluppati su indicazione della Committente quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) ogni informazione tecnica a qualsiasi titolo inserita in uno o più documenti.

b) ogni suggerimento tecnico applicativo per i prodotti commercializzati dalla Committente.

c) ogni modifica o accorgimento tecnico richiesto della Committente ai prodotti per renderli più performanti o adatti a particolari esigenze di mercato.

- Tutte le informazioni che il subappaltatore potrebbe ricevere e/o scoprire durante la visita degli uffici, delle installazioni, dei locali e/o dei laboratori della Committente o dei propri clienti.

La Parte Ricevente si impegna:

- a proteggere e trattare le informazioni con lo stesso grado di cura che le parti adottano con le proprie informazioni di natura simile;

- a non utilizzare le informazioni denominate "Informazioni Riservate" nel presente accordo, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, per qualsiasi scopo diverso da quello nel contesto della cooperazione;

- a non divulgare alcuna informazione tra quelle indicate quali "Informazioni Riservate" nel presente accordo, direttamente o indirettamente, a terzi diversi dai loro agenti e dipendenti che hanno bisogno di conoscere tali informazioni e utilizzarle solo per lo scopo della cooperazione sopra identificata. Agenti e dipendenti devono essere informati dal subappaltatore della natura riservata delle informazioni che devono essere chiaramente identificate per iscritto come proprietà della Committente e vincolate da un accordo di non divulgazione. Ciascuna Parte è responsabile del rispetto dei termini del presente Accordo da parte dei suoi agenti e dipendenti. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "terzo", identifica qualsiasi persona fisica diversa da agenti ed impiegati delle Parti che hanno bisogno di conoscere le informazioni scambiate dalle Parti in conformità del presente Accordo e qualsiasi società o ente diverso dalle parti;

- a non copiare o riprodurre in forma scritta, in tutto o in parte, le informazioni denominate "Informazioni Riservate" nel presente accordo, acquisite dal subappaltatore, fatta eccezione per le strette necessità della cooperazione, a non alterare o modificare qualsiasi dichiarazione o legenda delle informazioni che sono indicate come "Confidenziali" e non rimuovere, alterare o modificare dichiarazioni o legende in qualsiasi processo di riproduzione.

- a non contattare o intraprendere rapporti di qualsiasi natura con i clienti o i fornitori della Committente salvo precisa e circostanziata autorizzazione scritta della medesima che, in ogni caso, continuerà a detenere i diritti commerciali sulle transazioni eventualmente autorizzate.

Per quanto concerne i diritti in materia di brevetti, diritti d'autore, know-how, diritto di design o di altro diritto di proprietà industriale in vigore che, alla data di sottoscrizione di questo Accordo appartengono alla Committente, le Parti pattuiscono che quest'ultima ne rimarrà l'esclusiva proprietaria e ha diritto di usarle come meglio crede. 9

Inoltre, il subappaltatore rinuncia espressamente ad ogni utilizzo di tutte o parte delle informazioni ricevute dalla Committente al momento del deposito di brevetti, certificati di utilità, marchio o modello.

La violazione degli obblighi di cui punti sopra indicati, nessuno escluso, deve considerarsi quale grave inadempimento e darà alla controparte la facoltà di risolvere, con effetto immediato, il presente contratto

Fatto, letto e sottoscritto in Casina RE il 20/08/2026

Il committente

MOSCATELLI SCAVI S.N.C.
di MOSCATELLI OSCAR & C.
Sede: Via Maria Del Rio, 21
Magazzino: Via Prampolini, 8/A
42034 CASINA (RE)
Cod. Fisc. e Part. IVA 02266480357

Il subappaltatore


di Zannoni Nello
Via G. B. Vitorio, 26
42020 Quattro Castella (R.E.)
Tel. 058 5983330
P. IVA 02745360350
Cod. Fisc. ZNN NLL 73C08 H2231